

Ordinanza Sindacale n. 16 del 16/03/2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19 -
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO**

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020: *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (...) sono adottate le seguenti misure: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (...)";*
- l'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020: *"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";*

Al fine di evitare assembramento di persone si ritiene necessario, su tutto il territorio comunale, con efficacia immediata e fino al 25 marzo 2020 compreso:

- di consentire la circolazione sulle piste ciclopeditoni solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- di vietare la circolazione dei pedoni su tutte le piste ciclopeditoni, nelle aree verdi ivi compresi i bastioni della Cinta Muraria;
- di vietare di sedersi sulle panchine;
- di limitare l'accesso alle aree cani.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio comunale:

1. di consentire la circolazione sulle piste ciclopedonali solo ed esclusivamente ai velocipedi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità come previsto dai DPCM citati in premessa;
2. di vietare l'accesso ai pedoni su tutte le piste ciclopedonali;
3. di vietare l'accesso:
 - nelle aree verdi (compresi i bastioni del Parco della Mura comunali);
 - sulle alzaie del fiume Adige;
4. di vietare l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;
5. di limitare l'accesso alle aree cani ad una sola persona per volta e per un massimo di cinque minuti;
6. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:
 - al Prefetto;
 - al Direttore Generale del Comune di Verona;
 - al Comando della Polizia Locale;
 - al Dirigente Mobilità e Traffico;

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 - TUEL, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
Federico Sboarina